



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



FSC
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020

in continuità con
POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020
AREA TEMATICA 9 - LAVORO e OCCUPABILITÀ'
EX ASSE 1 - OCCUPABILITÀ (POR FSE 2014-2020)

“Il Lavoro che cambia”

Percorsi per il rafforzamento delle competenze dei lavoratori delle filiere del Veneto

ANNO 2021

Direttiva per la realizzazione dei progetti



Indice

| | |
|--|----|
| 1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari | 3 |
| 2. Elementi di contesto | 8 |
| 3. Obiettivi generali | 13 |
| 4. Tipologie progettuali e durata | 14 |
| 5. Risorse | 15 |
| 6. Destinatari | 16 |
| 7. Soggetti proponenti | 17 |
| 8. Partenariati | 19 |
| 9. Delega | 20 |
| 10. Azioni attivabili | 20 |
| 11. Riconoscimento costi attività di formazione | 31 |
| 12. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR | 32 |
| 13. Finanziabilità delle proposte progettuali | 34 |
| 14. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato | 35 |
| 15. Modalità di determinazione del contributo | 38 |
| 16. Procedura di attivazione | 38 |
| 17. Utilizzo del Registro on-line | 39 |
| 18. Gruppo di lavoro | 39 |
| 19. Modalità e termini per la presentazione dei progetti | 42 |
| 20. Procedure e criteri di valutazione | 44 |
| 21. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti | 47 |
| 22. Monitoraggio | 48 |
| 23. Comunicazioni | 48 |
| 24. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti | 49 |
| 25. Indicazione del foro competente | 49 |
| 26. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. | 49 |
| 27. Tutela della privacy | 49 |
| 28. Obblighi del beneficiario | 49 |

Appendice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale



- europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta alla pandemia di COVID-19;
 - Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020, di modifica dei regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - Decisione Comunitaria C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia;
 - Decisione CE (2014) 9751 definitivo del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia e s.m.i. (quali ad esempio la Decisione di Esecuzione della Commissione C82018 final del 07 dicembre 2018 o la successiva C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.);
 - Comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii, che consente agli Stati membri di adottare misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
 - Comunicazione CE COM (2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
 - Comunicazione CE COM (2020) 274 final "Un'Agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza";
 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", art. 1, comma 821;



- Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro” e s.m.i.;
- Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. in materia di politiche di coesione;
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l’art. 10 che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo n.34/2019 (cd. Decreto crescita) l’art. 35 del convertito in L. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;"
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia” successivamente convertito con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n.27);
- Decreto Legge del 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità” convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020 n.40);
- Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, (c.d. Decreto “Rilancio” convertito in legge 17 luglio 2020 n. 17);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Il Lavoro che cambia.



- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Delibera CIPE n. 39/2020 del 28 luglio 2020 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Accordo Regione del Veneto Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- Circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019 recante “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del Dec. Lgs. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge. n. 26/2019)”;
- Circolare del 31 agosto 2020 n. 8013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid 19”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento “Sistema di Gestione e di Controllo” della Regione del Veneto e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 20 del 15/05/2020). Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento “Testo Unico dei Beneficiari” e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard e s.m.i. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 404 del 31/03/2020 – Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 745 del 16/06/2020 - Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 23 giugno 2020 n. 783 “Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 786 del 23/06/2020 - Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020;



- Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2020 n. 1839 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 30 del 19/01/2021 - Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 241 del 09/03/2021 - Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla DGR n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 787 del 14 maggio 2015 "Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse I Occupabilità - Avviso pubblico per la realizzazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2015";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1842 del 9 dicembre 2015 "Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 – Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2016";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2288 del 30 dicembre 2016 "Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 - Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2017";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 del 27 novembre 2017 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Direttiva per la presentazione di Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – 2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 455 del 19 aprile 2018 "Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello – Anno 2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1680 del 12 novembre 2018 "Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2019";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 204 del 26 febbraio 2019 - Area di Crisi industriale complessa di Venezia. Direttiva per la presentazione di Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI). Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e Legge n. 53 del 8 marzo 2000;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 604 del 12 maggio 2020 "Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013.

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Il Lavoro che cambia.



Direttiva per la presentazione di “Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2020”;

- Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 di approvazione del “Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”.

2. Elementi di contesto

Nel 2020 l'effetto della pandemia da Covid-19 in Veneto ha causato una riduzione di circa 38.000 posti di lavoro dipendente rispetto allo scorso anno. Il risultato è frutto principalmente del forte calo delle assunzioni (fino a -47% durante la fase più acuta della crisi) e della conseguente diminuzione anche delle cessazioni, soprattutto dei contratti a tempo determinato.

Nei primi nove mesi del 2020, in Veneto sono state avviate 86 procedure di crisi aziendale (nel 2019 erano 170) che hanno coinvolto complessivamente quasi 8.000 lavoratori mentre nel 2019 erano 5.300. Anche gli accordi tra le parti sociali per la gestione delle procedure di crisi, che prevedono il ricorso alla Cigs e/o alle procedure di licenziamento collettivo, risultano dimezzati rispetto allo stesso periodo del 2019 (72 contro 142) ma il numero di lavoratori coinvolti è di quasi 5.500 unità mentre nel 2019 erano oltre 4.800 con il doppio di accordi siglati. Per quanto riguarda le cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato esse risultano fortemente condizionate dal blocco dei licenziamenti e dall'ampio utilizzo della cassa integrazione. In Italia, secondo i dati Inps, da gennaio a luglio 2020 sono state autorizzate complessivamente 2,7 miliardi di ore di Cassa Integrazione (rispetto ai 173 milioni del 2019) e ne sono state effettivamente utilizzate il 40,8%. Si è fatto ricorso soprattutto alla Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e al Fondo di Integrazione Salariale (Fis).

Nel contesto della generale crisi occupazionale sopra descritta, per quanto riguarda i settori colpiti, oltre al turismo, si evidenzia che il settore manifatturiero ha subito maggiormente gli effetti della pandemia; in particolare nei comparti del Made in Italy, **occhialeria, sistema moda TAM (tessile – abbigliamento - moda), calzaturiero e concia**, ove vi è stata una riduzione delle assunzioni rispettivamente del 62% nel settore occhialeria e di oltre il 30% nei settori sistema moda, calzaturiero e concia.

In particolare per quanto riguarda il settore dell'occhialeria, in Veneto si concentra l'80% della produzione italiana legata al **settore dell'occhialeria**: montature da vista, occhiali da sole, minuterie per occhiali, macchinari ed attrezzature di produzione, trattamenti galvanici, astucci e lenti. Oltre ad alcuni insediamenti anche nell'Alta Trevigiana, il Distretto copre tutta la provincia di Belluno con aree di forza nel Cadore, zona a maggiore densità imprenditoriale, Agordino, Longaronese, Alpi di Feltrino. Sono oltre 400 le aziende del Distretto, per un totale di oltre 12 mila addetti, che originano dal territorio e mantengono uno stretto legame con esso, ma che nel contempo sono inserite e chiamate a concorrere a filiere e reti di produzione e di vendita di ampia scala, spesso a carattere transnazionale.

Alla fine del primo semestre 2020 le vendite di occhiali all'estero sono risultate pari a 933,7 milioni di euro, in calo del -40,3% (-631 milioni) rispetto al 2019 (+8,3%). Il distretto bellunese dell'occhialeria realizza da solo quasi il 65% dell'intero export della provincia. Le forti flessioni dell'export dell'occhialeria coinvolgono sia il mercato Ue (-34,8%, -195,5 milioni) che quello extra-Ue (-43,5%, -435,5 milioni). In aggiunta a ciò, la cancellazione dei grandi appuntamenti fieristici ha costituito un grave danno per le aziende dell'occhialeria da sempre votate all'export. Molte aziende hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione perché gli ordini dall'estero si sono improvvisamente azzerati.

Per quanto riguarda, invece, il **sistema moda veneto (tessile - abbigliamento - moda)** esso comprende 9.500 unità produttive (pari al 17,6% del totale manifatturiero regionale) e 7.626 unità per la distribuzione. Tale sistema genera un fatturato di 18 miliardi di euro pari al 18% del fatturato nazionale, assorbendo quasi 100 mila addetti ed esportando per un valore di oltre 9 miliardi di euro. Il sistema della moda è molto diffuso in tutto il Veneto mancando di una concentrazione territoriale in un'area ben determinata. Il sistema moda comprende prevalentemente il settore tessile - abbigliamento, ma il primo è meno significativo sul



totale delle attività. Sono compresi nel sistema anche prodotti accessori ed ausiliari e la filiera si completa con commercianti ed intermediari del settore, nonché con imprese di servizi avanzati dedicati (quali quelle di "design" e gli stilisti).

Nel corso del 2020 il sistema moda veneto ha subito un calo del fatturato pari al 27,8%: i settori più penalizzati sono abbigliamento (-31,4%) e pelle (-31,2%). I mancati ricavi delle imprese della moda tra gennaio e ottobre sono pari a 22,6 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di minori esportazioni. A tutto ciò si aggiunge anche la grave crisi della domanda interna: a fronte di un calo delle vendite al dettaglio del 5,4%, sono crollate del 23% le vendite di abbigliamento e articoli in pelle. Oltre a ciò sono state annullate le più importanti fiere nazionali ed internazionali, sono stati chiusi molti negozi di lusso negli aeroporti e nelle maggiori città di tutto il mondo, oltre ad un arresto del turismo con grande capacità di spesa che veniva in Veneto per acquistare questo tipo di beni. Si sono persi in totale 1.350 posti da lavoro dipendente e vi è stato un calo delle assunzioni del 32 % rispetto all'anno precedente (10.450 assunzioni nel 2020 rispetto alle 15.500 del 2019).

L'impatto della crisi pandemica sul **settore della calzatura** è stato particolarmente sentito in Veneto, dove le aziende del settore registrano nel 2020 una variazione media del fatturato del -19,8% rispetto all'anno precedente. Il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta è formato da 522 aziende che impiegano 10.043 addetti e producono complessivamente circa 19 milioni di paia di scarpe di cui il 91% è dedicato all'export. Le aziende sono specializzate nella progettazione e produzione di calzature da donna e collaborano con i più importanti brand del lusso. Il successo delle aziende del territorio è legato alla presenza di una filiera completa ed integrata che consente di rispondere in tempi rapidi ai fabbisogni del mercato, alla sensibilità per il design ed alla altissima qualità delle lavorazioni. Da citare anche il distretto della scarpa del Veronese, composto da una cinquantina di realtà imprenditoriali. Lo sportssystem di Asolo e Montebelluna, diffuso su 17 comuni della Marca, si distingue anche per la realizzazione di calzature specificatamente ideate per le discipline invernali nonché, ultimamente, per il motociclismo. Al suo interno è racchiuso circa il 70% della produzione mondiale di scarponi da sci e dei doposci e l'80 % delle calzature dedicate al motociclismo per un giro d'affari totale che solo nel 2016 aveva superato i 2 miliardi di euro. Per il 2021, pur in uno scenario di lento miglioramento e contrazione delle perdite, la dinamica è ancora negativa, il vero recupero è atteso dal terzo trimestre. Il comparto calzatura del Veneto può vantare, pur nelle diverse peculiarità e rispettive vocazioni, un notevole grado di sviluppo, capace di consegnarci distretti produttivi che guidano le rispettive classifiche in termini di fatturato ed export.

Anche l'**industria conciaria**, fiore all'occhiello dell'industria della moda e vanto del Made in Italy, ha risentito notevolmente della crisi. L'industria conciaria - una filiera la cui produzione vale il 65% del totale prodotto nell'Unione Europea e circa il 20% della produzione mondiale - vede il nostro Paese occupare un ruolo di assoluto rilievo nel panorama internazionale. Una posizione raggiunta sia grazie alla tradizione secolare che ci contraddistingue sia per due peculiarità - qualità e design - che da sempre caratterizzano l'industria conciaria nostrana. La valle del Chiampo (Vicenza) con i suoi 130 kmq di territorio è sede di uno dei maggiori distretti conciari del mondo, nonché il più importante in Italia per produzione e numero di addetti. Comprende Arzignano e l'area del Chiampo da Crespadoro a Montebello, da Montorso a Zermeghedo fino a Montecchio Maggiore. L'attuale peculiarità di quest'area conciaria, la cui produzione conta per oltre metà del totale nazionale, è rappresentata, dal punto di vista industriale, dalla contemporanea presenza di imprese medio-piccole e grandi gruppi industriali all'avanguardia nell'automazione e standardizzazione delle fasi di processo, mentre sul piano produttivo la principale specializzazione sono le pelli bovine medio-grandi che vengono principalmente destinate ai clienti dell'imbottito (interni auto ed arredamento), alla calzatura ed alla pelletteria.

Nell'ottica di promuovere gli interventi oggetto della presente iniziativa anche nell'ambito di altre filiere e/o settori diversi da quelli individuati - **occhialeria, sistema moda (tessile – abbigliamento - moda), calzaturiero e concia** - sarà necessario che siano stati stipulati specifici accordi tra le parti sociali finalizzati a promuovere la competitività, lo sviluppo sinergico del territorio e il mantenimento dell'occupazione, anche delineando le strategie e gli obiettivi in termini di riqualificazione e fabbisogni formativi prioritari. Le imprese che aderiranno a tali accordi potranno partecipare alla presente iniziativa.



Pertanto, le politiche di sostegno all'occupabilità non possono prescindere da una strategia che miri a sostenere la competitività dell'economia regionale e che si rivolga ai lavoratori delle imprese quali attori centrali del mutamento e dell'innovazione. Il sostegno all'impresa veneta che crea occupazione rappresenta la leva fondamentale ai fini della creazione di reddito e di posti di lavoro. Nei prossimi anni, a fronte del prolungarsi della stagnazione della domanda interna, in un quadro di accresciuta competizione internazionale, i sistemi produttivi veneti dovranno puntare su strategie di ristrutturazione produttiva, diversificazione settoriale e investimento nell'innovazione.

In tale quadro, uno dei fattori determinanti per la crescita è rappresentato dalla qualità del capitale umano, le cui competenze sono risorse fondamentali su cui investire per rafforzare la vitalità e la capacità di adattamento dei sistemi produttivi veneti. Per altro, tra le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro, anche per effetto della sempre più diffusa automazione dei processi produttivi e dei servizi, sono le **competenze digitali**. In questo periodo inoltre, tante imprese si stanno avvicinando ai temi dell'**economia circolare**, che significa coinvolgere tutti i reparti e le risorse aziendali nel cambiamento dei modelli di consumo ed erogazione di servizi e prodotti aziendali (migliorare le performance ambientali di un prodotto o servizio implica impatti positivi sui costi di gestione ed approvvigionamento, oltre alle conseguenti marginalità sul servizio o prodotto erogato).

Infine, in base agli obiettivi di crescita sostenibile della Politica di Coesione 2021-27 e del programma Next Generation EU, le competenze e l'apprendimento permanente sono fondamentali per la crescita a lungo termine e sostenibile, per la produttività e per l'innovazione; sono quindi un fattore fondamentale per la competitività delle imprese di tutte le dimensioni, **in particolare le piccole e medie imprese (PMI)**. Le stesse Linee Guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) individuano la transizione al verde e al digitale come una delle prossime sfide che il Paese deve affrontare.

3. Obiettivi generali

In un'ottica di accompagnamento delle trasformazioni in atto, la presente iniziativa propone la realizzazione di interventi di politiche del lavoro per i lavoratori, interessati da ammortizzatori sociali, delle imprese appartenenti alle filiere e/o settori target per rispondere alle esigenze di rilancio e favorire l'adattabilità dei lavoratori anche in contesti aziendali micro o piccoli, particolarmente vulnerabili per effetto della pandemia.

L'obiettivo generale è dunque quello di favorire il mantenimento dei posti di lavoro attraverso lo sviluppo delle competenze dei lavoratori nonché la promozione della crescita sostenibile nei settori: **occhialeria, sistema moda TAM (tessile, abbigliamento, moda) calzaturiero e concia** ed evitare la dispersione delle competenze.

Tra gli obiettivi specifici, l'iniziativa promuove il rafforzamento dei profili professionali dei lavoratori ed in particolare le loro competenze (upskilling) e lo sviluppo di processi di innovazione e riorganizzazione industriale con particolare attenzione all'individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi. Inoltre, si intende sostenere i lavoratori delle filiere citate, che attraverso lo strumento del Workers Buyout, possano garantire continuità all'attività d'impresa colpita da situazioni di crisi o che presenta problematiche riferite al ricambio generazionale.

I risultati attesi sono:

- l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori delle imprese in situazione di crisi o con esigenze di rilancio;
- sostenere i piani di sviluppo e/o di trasformazione/riorganizzazione aziendale;
- favorire interventi di innovazione dei modelli organizzativi, di processo e/o di prodotto;
- garantire la risposta ai fabbisogni espressi dalle aziende anche a seguito alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria e/o relativi a esigenze di passaggio generazionale;



- sostenere la ripresa e la capacità competitiva delle imprese venete sui mercati internazionali;
- sperimentare nuove modalità di partecipazione dei lavoratori attraverso l'accesso al capitale sociale;
- coinvolgere i lavoratori nella gestione dell'impresa attraverso interventi a sostegno della creazione delle cooperative nei progetti di Workers buyout.

Il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione di cui all'art. 44 della legge 58/2019, a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, destinate al finanziamento di iniziative di contrasto all'emergenza "COVID-19" e al contempo a garantire la prosecuzione dell'attuazione della strategia del POR FSE Veneto 2014-2020.

Il provvedimento si inserisce pertanto nella cornice delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 e della priorità d'investimento 8.v., poiché promuove iniziative per favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, attraverso l'aggiornamento delle loro competenze e l'avvio di processi di innovazione aziendale.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste dalla DGR n. 241/2021 si adottano gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020 qui di seguito riportati:

| | |
|---|--|
| Aree tematiche del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) (rif.to DGR n. 241/2021 – Allegato A) | 9 - Lavoro e occupabilità |
| Descrizione | Interventi volti al sostegno e allo sviluppo dell'occupazione anche favorendo l'adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all'occupazione femminile e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l'impiego. |
| Asse del POR FSE Veneto 2014-2020 | I – Occupabilità |
| Obiettivo Tematico | 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori |
| Priorità d'investimento del POR FSE Veneto 2014-2020 | 8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
| Obiettivo specifico POR | 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi |
| Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR) | RA 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi |
| Risultati attesi | Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze. |



| | |
|---|---|
| | <p>Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e competitività delle stesse con particolare attenzione all'avvio di progetti e interventi di restyling, di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in funzione di nuove tecniche e efficientamento dei processi di produzione e di vendita.</p> <p>Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.</p> |
| Indicatori di risultato pertinenti | <p>CR07 – partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.</p> <p>PR01 - Percentuale di imprese che assumono personale - Quota percentuale di imprese che hanno assunto personale nei 6 mesi successivi l'intervento sul totale delle imprese sostenute.</p> |
| Indicatori di realizzazione pertinenti | <p>CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi CO06 – le persone di età inferiore ai 25 anni CO07 – le persone di età superiore ai 54 anni CO09 - i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO10 - i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) CO11 - i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) CO23 - numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)</p> |
| Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14) | <p>03 Potenziamento della competitività delle PMI 06 Non discriminazione</p> |
| Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR) | <p>Lavoratori coinvolti in crisi aziendali o settoriali</p> |

Fatte salve le disposizioni contenute nella presente Direttiva e nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste dalla DGR n. 241/2021, i Beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel "Testo unico per i Beneficiari" vigente per la programmazione POR FSE 2014-2020.

4. Tipologie progettuali e durata

Nell'ambito della presente Direttiva potranno essere realizzati progetti riferiti a due specifiche linee d'intervento:



| Linea d'intervento | Finalità |
|---|--|
| LINEA 1 – “Il Lavoro che cambia” | Mantenimento dei posti di lavoro attraverso lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese delle filiere/settori previsti, basati sul rafforzamento delle competenze dei propri lavoratori sospesi, per meglio rispondere alle esigenze strategiche aziendali |
| LINEA 2 – “Workers buyout (WBO)” | Progetti finalizzati a supportare i lavoratori coinvolti nei percorsi di WBO già avviati per garantire continuità all'impresa colpita da situazioni di crisi o che presenta problematiche riferite al ricambio generazionale |

La durata dei progetti di entrambe le linee di intervento **non potrà essere superiore a 12 mesi**.

5. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di **Euro 2.000.000,00** a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite:

| Fonte di finanziamento | Annualità | Totale |
|--|-----------|-----------------------|
| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione | 2021 | € 800.000,00 |
| | 2022 | € 1.200.000,00 |
| Totale complessivo | | € 2.000.000,00 |

Risorse disponibili per ciascuna linea d'intervento:

- **LINEA 1 – “Il Lavoro che cambia”**

Risorse disponibili: **Euro 1.500.000,00**

Costo finanziabile per progetto: **non inferiore a Euro 20.000,00 e non superiore a Euro 150.000,00.**

- **LINEA 2 – “Workers buyout (WBO)”**

Risorse disponibili: **Euro 500.000,00**

Costo finanziabile per progetto: **non inferiore a Euro 15.000,00 e non superiore a Euro 100.000,00**

Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto, in entrambe le linee d'intervento, è pari a **Euro 6.000,00**. Dal calcolo del costo massimo per destinatario sono escluse le spese ammissibili ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e/o al FESR, oltre che, per quanto riguarda la LINEA 1, le spese relative alle attività dedicate ai titolari/referenti aziendali (action research, consulenza, temporary manager) e i costi di mobilità in caso di eventuali tirocini fuori regione.



Nella scelta della combinazione dei diversi strumenti/attività utilizzabili in ogni progetto per entrambe le linee d'intervento si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/utente, a pena di inammissibilità del progetto.

Si specifica che le risorse dedicate ai progetti presentati nell'ambito della LINEA 1 – “Il Lavoro che cambia” saranno impegnate fino ad esaurimento nell'ambito degli “sportelli” previsti dalla Direttiva.

In riferimento alla LINEA 2 “Workers buyout (WBO)”, i soggetti promotori potranno invece presentare le proposte progettuali in qualsiasi momento (bando “sempre aperto”) fino all'esaurimento delle risorse previste per questa linea d'intervento.

La quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente che non potrà affidare ad un singolo Partner operativo più del 40% del budget del progetto. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto, tramite l'apposita modulistica.

Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per il Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020).

Nell'ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima **anticipazione per un importo non superiore al 40%**. Ai fini di ottenere l'anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell'importo richiesto a titolo di anticipazione.

6. Destinatari

Gli interventi oggetto di questa Direttiva sono rivolti ai seguenti destinatari:

- ✓ **Lavoratori occupati sospesi percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)** per riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà;
- ✓ **Lavoratori occupati sospesi percettori di ammortizzatori con causale COVID-19, a zero ore;**
- ✓ **Titolari e lavoratori occupati** che ricoprono **ruoli chiave** in imprese che utilizzano gli ammortizzatori sopra indicati;
- ✓ **Soci Lavoratori** di imprese cooperative di nuova costituzione che hanno intrapreso percorsi di Workers buyout (in breve WBO).

I destinatari degli interventi devono essere occupati in imprese facenti parte delle filiere/settori individuati nella presente Direttiva, le cui unità produttive sono localizzate sul territorio regionale veneto. Tuttavia, possono essere destinatari degli interventi anche i lavoratori occupati in imprese di altre filiere/settori diversi da quelli di riferimento della presente Direttiva, qualora tali imprese abbiano aderito ad uno specifico *Accordo di filiera/settore o ad un Accordo territoriale* sottoscritto dalle parti sociali sui quali ci sia stata una successiva presa d'atto da parte della Regione Veneto – Assessorato per il Lavoro.

7. Soggetti proponenti

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. (“Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”) per l'ambito della **Formazione Continua**;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua;



- **Imprese private** con almeno un'unità produttiva localizzata in Veneto, i cui lavoratori sono destinatari del progetto (**possono essere soggetti proponenti solo nella LINEA 1**):
 - appartenenti alle filiere/settori previsti dalla presente Direttiva (occhialeria, TAM - tessile, moda, abbigliamento - calzaturiero e concia)

oppure

- appartenenti ad altre filiere/settori ma che hanno aderito ad uno specifico Accordo di filiera/settore o ad un Accordo territoriale sottoscritto dalle parti sociali al quale sia seguita una presa d'atto da parte della Regione Veneto – Assessorato per il Lavoro.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

L'attività/gli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini dell'accREDITAMENTO ex L.R. n. 19/2002, esclusivamente all'ambito della formazione continua.

Uno stesso soggetto accreditato alla Formazione Continua può partecipare a più progetti nell'ambito delle due linee d'intervento del bando, sia come Soggetto proponente che in veste di Partner operativo (in quest'ultimo caso l'impresa è il soggetto proponente).

7.1 Definizioni e condizioni di partecipazione delle imprese alle proposte progettuali

Impresa

Ai sensi dell'art. 1 della Raccomandazione della Commissione del 06 maggio 2003 (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, **si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.** In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Le imprese ammissibili a partecipare alla presente Direttiva, sia in qualità di proponenti che di partner, devono appartenere alle seguenti **filiera/settori**:

- **occhialeria;**
- **sistema moda (tessile – abbigliamento - moda);**
- **calzatura;**
- **concia;**
- **altre filiere/settori (per i quali sia stato stipulato un Accordo di filiera/settore o territoriale al quale sia seguita una presa d'atto da parte della Regione Veneto – Assessorato per il Lavoro.**

che svolgono le seguenti attività economiche:

1. **progettare e/o produrre** beni del settore di riferimento, loro componenti e accessori;
2. svolgere **attività destinate alla produzione di servizi strettamente collegati all'attività** delle imprese;
3. operare nella **commercializzazione di beni del settore di riferimento**, loro componenti e accessori **purché realizzino anche attività di progettazione o produzione.**



Appartenenza dell'impresa alle filiere/settori di riferimento ovvero occhialeria, TAM (tessile - abbigliamento - moda), calzaturiero, concia.

L'appartenenza alle filiere/settori di riferimento dovrà essere autocertificata in sede di presentazione della proposta progettuale.

Qualora nell'ambito delle **filiera/settori di riferimento**, ovvero occhialeria, sistema moda (tessile – abbigliamento - moda), calzaturiero e concia, le parti sociali abbiano sottoscritto uno specifico **Accordo di filiera/settore** finalizzato a promuovere la competitività, lo sviluppo sinergico del territorio e il mantenimento dell'occupazione, anche delineando le strategie e gli obiettivi in termini di riqualificazione e fabbisogni formativi prioritari, **l'adesione a tali accordi da parte delle imprese proponenti e/o partner sarà oggetto di premiabilità in sede di valutazione dei progetti.**

Appartenenza dell'impresa ad altre filiere/settori

Le imprese **non appartenenti** alle filiere/settori indicati dal presente bando, potranno essere ammissibili in qualità di soggetti proponenti e/o partner, solo nel caso in cui abbiano aderito ad uno specifico **Accordo di filiera/settore** sottoscritto dalle parti sociali al quale sia seguita una presa d'atto da parte della Regione Veneto – Assessorato per il Lavoro, finalizzato a promuovere la competitività, lo sviluppo sinergico del territorio e il mantenimento dell'occupazione, anche delineando le strategie e gli obiettivi in termini di riqualificazione e fabbisogni formativi prioritari.

In entrambi i casi, le proposte progettuali dovranno essere accompagnate obbligatoriamente dall'Accordo sindacale aziendale che attesti la situazione di crisi e convalidi la linea di intervento con le relative attività proposte dal soggetto proponente. In alternativa, il progetto dovrà essere accompagnato obbligatoriamente dall'Accordo territoriale per l'ambito di riferimento e al quale l'impresa abbia aderito.

L'Accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dall'azienda e dalla RSA o RSU se presenti, in alternativa dalle organizzazioni sindacali territoriali o settoriali. Esso dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento, il numero dei potenziali destinatari, nonché la descrizione delle azioni proposte a loro favore. Successivamente all'approvazione del progetto e prima dell'avvio delle attività, dovrà essere presentata un'integrazione all'Accordo sindacale o all'Accordo territoriale (sottoscritta dalle parti sociali e azienda) con l'indicazione dell'elenco nominativo e la qualificazione dei lavoratori coinvolti.

L'Accordo sindacale o territoriale alla quale l'impresa abbia aderito è sempre una condizione per l'ammissibilità delle proposte progettuali.

L'Accordo di filiera/settore al quale sia seguito una presa d'atto da parte della Regione Veneto – Assessorato per il Lavoro è condizione di ammissibilità delle proposte progettuali esclusivamente nel caso di imprese non appartenenti alle filiere/settori del Bando.

Per i progetti di Workers buyout (WBO) la presentazione dell'Accordo sindacale è invece facoltativa.



Di seguito tabella di sintesi relativa agli Accordi

| Appartenenza impresa | Accordo sindacale o territoriale | Accordo di filiera/settore |
|--|----------------------------------|---|
| filiere/settori target: <i>occhialeria, sistema moda TAM (tessile - abbigliamento - moda), calzaturiero e concia</i> | obbligatorio(*) | facoltativo (premialità: punteggio aggiuntivo) |
| Altre filiere/settori | obbligatorio(*) | obbligatorio |

(*) *Non previsto per gli interventi di Workers buyout (WBO)*

8. Partenariati

I progetti presentati nell'ambito del presente Bando, devono **obbligatoriamente prevedere un partenariato** con i seguenti soggetti:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai **Servizi al Lavoro**;
oppure
 - Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro;
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della **Formazione Continua** (*qualora tale soggetto non sia il promotore del progetto*);



oppure

- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua;
- **almeno un'impresa privata** che abbia **almeno un'unità produttiva localizzata in Veneto**, i cui lavoratori sono destinatari del progetto, appartenente alle filiere/settori previste dal bando o di altre filiere/settori per i quali siano stati stipulati specifici Accordi di Filiera/Settore (qualora il progetto sia presentato da un soggetto accreditato alla Formazione Continua);
- imprese cooperative di nuova costituzione che hanno intrapreso interventi di WBO (**solo per i progetti della LINEA 2**)

Ogni proposta progettuale dovrà garantire, pena inammissibilità, la presenza al suo interno **sia dell'accREDITAMENTO alla Formazione Continua e sia dell'accREDITAMENTO ai Servizi al Lavoro**; tale requisito è soddisfatto sia con la presenza di due enti, uno come titolare e l'altro come partner operativo, ciascuno dei quali accreditato in uno dei due specifici ambiti, sia nel caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accreditamento per i Servizi al Lavoro e per l'ambito della Formazione Continua.

A seconda della linea d'intervento e degli strumenti/attività utilizzati, il partenariato del progetto potrà, a titolo esemplificativo, prevedere il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- soggetto accreditato (o in fase di accreditamento) per l'ambito della Formazione Continua;
- almeno un altro soggetto accreditato (o in corso di accreditamento) per i Servizi al Lavoro (il coinvolgimento di altri soggetti accreditati non è obbligatorio se il Soggetto proponente accreditato alla Formazione Continua possiede anche l'accREDITAMENTO per i Servizi al Lavoro);
- impresa privata con almeno un'unità produttiva localizzata in Veneto, i cui lavoratori sono destinatari del progetto, appartenenti alle filiere/settori previste dal bando o di altre filiere/settori;
- imprese della filiera/settore in qualità di soggetto ospitante i tirocini (nel caso siano previsti);
- soggetto titolato a promuovere tirocini nella regione di svolgimento (nel caso siano previsti tirocini in mobilità interregionale);
- altri partner di rete;
- imprese cooperative di nuova costituzione che hanno intrapreso interventi di Workers buyout WBO (**solo per i progetti della LINEA 2**).

Possono essere attivate, in quanto funzionali agli obiettivi progettuali, partnership qualificate **di rete** con i seguenti soggetti:

- altre imprese;
- organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;
- enti bilaterali;
- enti locali territoriali;
- con specifica esperienza in interventi di WBO e/o imprenditorialità;
- altri soggetti pubblici e privati funzionali al conseguimento degli obiettivi progettuali.

Non possono essere coinvolti in qualità di partner/soggetto ospitante i tirocini:

tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico,



oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Sono altresì esclusi dal partenariato aziendale, in qualità di soggetti ospitanti, gli Organismi accreditati e le strutture associative a loro collegate.

Dopo l'avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di adeguate motivazioni, sarà possibile presentare richieste di integrazione o sostituzione di partner, che saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Lavoro e dovranno pertanto essere autorizzate.

9. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel "Testo Unico per i Beneficiari", approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e s.m.i., versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020, al punto 1.4 "Procedure per l'affidamento a terzi".

10. Azioni attivabili

Ogni proposta progettuale dovrà riguardare solo **una** delle due Linee d'intervento:

| |
|---|
| Linea d'intervento |
| LINEA 1 – "Il Lavoro che cambia" |
| LINEA 2 – "Workers buyout (WBO)" |

In ogni proposta progettuale è possibile utilizzare **uno o più strumenti** previsti per ciascuna linea d'intervento, oltre agli strumenti obbligatori, che si ritengono più idonei a raggiungere gli obiettivi del progetto. A tal proposito si vedano le tabelle di riepilogo, inserite nella descrizione delle linee d'intervento, con l'indicazione delle tipologie di strumenti, durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e/o dei costi reali e condizioni per il riconoscimento dei costi.

La congruità degli strumenti selezionati sarà oggetto di valutazione della proposta progettuale.

Come già specificato nel paragrafo "Risorse", ciascun progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un **costo massimo per utente pari a Euro 6.000,00**. Nella scelta della combinazione dei diversi strumenti/attività utilizzabili in ogni progetto per entrambe le linee d'intervento si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/utente.

LINEA 1 – "Il Lavoro che cambia"

Nell'ambito di questa Linea si intendono finanziare interventi finalizzati a **promuovere il rafforzamento dei profili professionali dei lavoratori a rischio di disoccupazione** interessati da ammortizzatori sociali (CIGS per riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà, percettori di altri ammortizzatori con causale



COVID-19, a zero ore), occupati in imprese in situazione di crisi e/o con esigenze di rilancio. Allo stesso tempo si intende intervenire sulle filiere/settori target in situazione di crisi conclamata o prevista, **promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione aziendale**, con particolare attenzione all'individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.

Attraverso tale linea d'intervento si intende sostenere l'avvio di processi di trasformazione e innovazione aziendali, attraverso il **ricorso a personale esperto** in grado di definire strategie di sviluppo rispondenti alle diverse esigenze delle aziende interessate.

Nell'ambito di questa Linea d'intervento potranno essere coinvolti i titolari e i lavoratori che ricoprono ruoli chiave in percorsi di *action research* finalizzati a sostenere le imprese nel percorso di adattamento dei propri lavoratori riqualificati alle mutate esigenze lavorative, anche in un contesto più ampio di filiera, e a predisporre piani di sviluppo/operativi per l'introduzione di azioni migliorative/innovative nei processi organizzativi/produttivi.

Le imprese potranno, inoltre, far ricorso a figure manageriali esperte, come ad esempio il "*Temporary manager*", che mettano a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze, esperienze e specializzazioni utili a far acquisire alle stesse imprese conoscenze direttamente applicabili al miglioramento dei processi aziendali.

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali potranno inoltre prevedere il ricorso a strumenti/attività che rientrano nelle tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013 i cui dettagli sono esposti nei paragrafi che seguono.

Ciascuna proposta progettuale dovrà obbligatoriamente prevedere l'attività di **Orientamento di I livello**.

LINEA 1 – "Il Lavoro che cambia"

Tipologia di strumento/attività, durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard o costi reali e condizioni per il loro riconoscimento

| Strumento/attività | Durata | Modalità erogazione | UCS o costi reali | Condizione riconoscimento |
|--|---|---------------------------|--|---|
| Orientamento di I livello (obbligatorio) | 2 ore | individuale | € 38,00 ora/destinatario (Fascia base) | a processo |
| Orientamento specialistico | da 4 a 12 ore | Individuale e/o di gruppo | € 38,00 ora/destinatario € 15,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia base) € 25,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | a processo |
| Formazione | <i>Breve durata</i> da 8 a 24 ore <i>Media durata</i> da 25 a 80 ore <i>Lunga durata</i> da 81 a 300 ore | di gruppo | € 110,00 ora/attività + € 9,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari. Nel caso di gruppi di destinatari uguali o superiori a 6, sarà riconosciuto il costo relativo a 6 destinatari) | a processo Rispetto del numero minimo di destinatari formati 70% frequenza attività |



| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------------------------|
| Coaching | da 4 a 15 ore | Individuale e/o di gruppo | € 38,00 ora/destinatario €15,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia base) € 25,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | a processo |
| Counselling | da 4 a 15 ore | Individuale e/o di gruppo | € 38,00 ora/destinatario €15,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia base) € 25,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | a processo |
| Tirocinio (presso <u>imprese di filiera</u>) | da 60 ore a 320 ore (minimo 30 e massimo 40 ore settimanali) | Individuale | non è prevista indennità di frequenza | a processo |
| Accompagnamento al tirocinio | da 4 a 8 ore | | € 38,00 ora/destinatario | |
| Action research (per l'impresa) | da 8 a 32 ore | Individuale | € 90,00 costo ora/attività | Fruizione del servizio |
| Consulenza (per l'impresa) | da 2 a 40 ore | individuale e/o di gruppo | € 62,50 ora/destinatario (Fascia alta) €25,00 ora/destinatario (gruppi da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | Fruizione del servizio |
| Temporary manager (per l'impresa) | max 400 ore | individuale | € 62,50 ora/destinatario(fascia alta) | Fruizione del servizio |
| Spese ammissibili al FESR (per l'impresa) | Spese a valere sul FESR (vedi paragrafo dedicato) | | | |

Di seguito il dettaglio degli strumenti/attività utilizzabili in questa Linea d'intervento:

- **Orientamento di I Livello (obbligatorio)**

Colloquio di informazione e accoglienza dei destinatari finalizzato ad illustrare nel dettaglio le azioni dell'intervento. La fase si concretizza nella elaborazione con ciascun destinatario della Proposta di Politica Attiva (PPA) che costituirà parte integrante e sostanziale del progetto. Tale documento deve essere conservato agli atti dall'Ente proponente e reso disponibile per eventuali verifiche su richiesta dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti. Tale attività, della durata complessiva di **2 ore**, erogabile solo **individualmente**, costituisce la prima azione con cui si avvia il progetto.

- **Orientamento specialistico**

Tale attività ha la finalità di individuare i fabbisogni di aggiornamento delle competenze professionali dei destinatari, definendo possibili percorsi di riposizionamento all'interno della propria azienda, nello stesso



ruolo professionale o in un ruolo diverso, e innescando al contempo processi di recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità. Gli interventi di orientamento sono pertanto finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse, ricostruire la propria storia personale e professionale, confrontare le esperienze e favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni tra i lavoratori, acquisire conoscenze sull'evoluzione del mercato del lavoro e sugli strumenti di autopromozione. L'attività, erogabile in modalità **individuale e/o di gruppo (da 3 a 15 destinatari)**, può avere una durata **minima di 4 ore e massima di 12 ore**. Se si prevede la realizzazione di tirocini presso altre imprese della filiera, con l'obiettivo di completare il percorso di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, ogni progetto deve prevedere comunque al massimo 2 ore di orientamento individuale dedicato all'incontro iniziale tra l'Operatore del mercato del lavoro e il tutor aziendale, durante il quale è richiesta la presenza attiva del tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio.

- **Formazione**

Gli interventi formativi dovranno favorire l'adeguamento delle competenze professionali dei destinatari attraverso il miglioramento o l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali dell'impresa di provenienza. Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo può essere sia quello di rafforzare le competenze professionali già esercitate nel contesto lavorativo di provenienza e sia quello di acquisire nuove competenze richieste dalle imprese anche in vista di un possibile cambiamento di ruolo del destinatario all'interno dell'impresa stessa. Le azioni formative possono assumere due diverse caratterizzazioni:

- finalizzate all'acquisizione di competenze di carattere tecnico-operativo per rafforzare il **profilo professionale** del lavoratore adeguandolo a precise esigenze aziendali rilevate in sede di analisi di fabbisogni;
- finalizzate all'acquisizione di competenze di carattere tecnico-scientifico per **potenziare il profilo professionale** della persona anche per inserimento in ambiti innovativi.

È possibile prevedere interventi di diversa durata (breve, media, lunga) **da un minimo di 8 ore a un massimo di 300 ore**, che possono essere combinati in una struttura articolata temporalmente e variamente fruibile dai vari destinatari. L'attività formativa può essere erogata in due modalità:

- Formazione indoor (in aula e laboratorio);
- Laboratorio dei feedback Tale attività di laboratorio permette di realizzare, nel caso di destinatari del progetto provenienti da diverse realtà aziendali, un contesto di scambio reciproco di feedback, nei quali le persone possano ottenere riscontri e piste di sviluppo dagli altri partecipanti (siano essi colleghi stretti o piuttosto persone conosciute da poco) ed allo stesso tempo potenziare la propria capacità di restituire feedback osservando gli altri (e quindi se stessi) da una posizione di self empowerment.

L'attività formativa può essere realizzata anche in remoto (in modalità sincrona) fino a un **massimo di ore pari al 30% del monte ore complessivo della formazione**. In considerazione della peculiarità dei percorsi, della necessaria personalizzazione, dovranno essere descritte e motivate le modalità organizzative che si intendono attuare al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'erogazione degli interventi formativi. Al termine del percorso di formazione dovrà essere rilasciato un **attestato di partecipazione** con la descrizione degli apprendimenti acquisiti.

- **Coaching**

Tale attività si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali, ecc., così da migliorare la performance lavorativa per adeguarla ai fabbisogni dell'impresa. È particolarmente indicata per accompagnare i lavoratori all'assunzione di nuove posizioni/ruoli nell'ambito della propria impresa, definire nuove linee d'intervento e raccogliere elementi utili a ridisegnare la propria posizione nell'organizzazione lavorativa. L'attività può essere svolta in modalità **individuale e/o di gruppo (da 3 a 15 destinatari)**, con una durata **minima di 4 ore e massima di 15 ore**.

- **Counselling**



Tale attività si focalizza sulla soluzione di specifici problemi, anche relazionali, sorti in molteplici contesti e finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni e/o esterni, prendere decisioni. È particolarmente indicata per accompagnare i lavoratori in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire. L'attività può essere svolta in modalità **individuale e/o di gruppo (da 3 a 15 destinatari)**, con una durata **minima di 4 ore e massima di 15 ore**.

- **Tirocinio (in imprese di filiera)**

La Direttiva prevede la possibilità di utilizzare lo strumento del tirocinio extracurricolare in contesto regionale, interregionale o transnazionale. Lo strumento è finalizzato a far acquisire ai lavoratori a rischio di espulsione le nuove competenze richieste dalle imprese in cui sono occupati, attraverso "un'esperienza temporanea".

L'obiettivo è quello di far sperimentare sul campo, con un approccio orientato all'apprendimento sul luogo di lavoro, eventuali nuove professionalità o competenze, spendibili dal lavoratore nella propria azienda.

Il tirocinio può avere una durata variabile, da un **minimo di 60 ore ad un massimo di 320 ore** (con un impegno settimanale minimo di 30 ore e massimo di 40 ore settimanali). È necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitare l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso. Il destinatario del tirocinio non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con l'imprenditore presso il quale svolgerà il tirocinio.

Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione Veneto¹ definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

| <i>Caratteristiche struttura ospitante</i> | <i>Numero tirocinanti</i> |
|--|--|
| Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio | 1 tirocinante |
| Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio | Fino ad un massimo di 2 tirocinanti |
| Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio | Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti |

¹ Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento si dovrà a fare riferimento alla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017".



La realizzazione in presenza dei tirocini extracurricolari è possibile a condizione che il soggetto ospitante garantisca il rispetto di tutte le specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al coronavirus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

Per quanto riguarda la garanzia della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, si fa riferimento a quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017.

Analogamente anche per quanto riguarda la modulistica a supporto della corretta gestione del tirocinio la Direttiva richiede quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 (convenzione, dossier delle evidenze, attestazione finale di tirocinio, fascicolo del tirocinante).

Tirocinio in mobilità

Il tirocinio può essere realizzato anche in mobilità geografica interregionale e transnazionale. Lo svolgimento del tirocinio in mobilità geografica dovrà essere chiaramente motivato nella proposta progettuale, specificando quale valore aggiunto apporta questa esperienza in relazione agli obiettivi del progetto. Nella progettazione di un percorso di tirocinio in mobilità geografica si dovrà tenere in opportuna considerazione l'evoluzione della situazione epidemiologica generale dovuta alla pandemia da Covid-19, che potrebbe portare a provvedimenti più restrittivi rendendo così difficile l'avvio o il completamento dei tirocini stessi.

I parametri di costo relativi ai tirocini in mobilità geografica sono riportati nell'Allegato 1 – UCS per azioni di mobilità transnazionale e nell'Allegato 2 – UCS per azioni di mobilità Interregionale poste in appendice.

Si ricorda che, per i progetti che prevedono tirocini in mobilità interregionale, è necessario che nel partenariato sia presente almeno un ente con titolo a promuovere tirocini nella regione di svolgimento.

Svolgimento del tirocinio in modalità agile (“smart working”)

Il tirocinio, **se adeguatamente motivato nel progetto**, potrà svolgersi anche in modalità agile - “smart working” - in altra sede (ma non presso la sede del Soggetto promotore) e sempre che tale modalità sia compatibile con il profilo professionale oggetto del progetto. In questo caso dovrà essere garantito al tirocinante un costante collegamento con il soggetto “ospitante” attraverso idonei strumenti telematici e fornito il necessario supporto per permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto. È possibile inoltre prevedere lo svolgimento di una parte del tirocinio in presenza presso il soggetto ospitante e una parte in modalità agile presso altra sede, anche in alternanza. La modalità di erogazione dei tirocini sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria delle domande. Lo svolgimento del tirocinio in modalità agile - “smart working” - dovrà comunque essere autorizzato dall'Ufficio competente della Direzione Lavoro prima dell'avvio. Questa modalità di svolgimento è resa possibile per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del soggetto ospitante e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza a distanza, per il tramite di adeguata tecnologia.

Accompagnamento al tirocinio

L'attività di accompagnamento al tirocinio da parte del tutor didattico/organizzativo si dovrà svolgere per un **minimo di 4 ore fino ad un massimo di 8 ore** ed è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitare l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi nonché a raccogliere il feedback sia da parte del tirocinante che da parte del soggetto ospitante.

L'attività di accompagnamento al tirocinio si svolgerà lungo tutta la durata del tirocinio e dovrà concludersi con la realizzazione delle attività previste nella DGR n.1816/2017 e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti

Per i tirocini che si svolgono in regione di durata inferiore al mese è necessario prevedere **almeno una visita** presso l'azienda alla quale dovranno essere presenti l'Operatore del mercato del lavoro, il tutor aziendale e il



tirocinante stesso. Per i tirocini in regione di durata superiore al mese è necessario prevedere **almeno una visita al mese**.

Per i tirocini che si svolgono fuori dal contesto regionale è richiesta la realizzazione di almeno una sessione di accompagnamento al tirocinio a distanza (con supporto telematico) per ogni settimana di tirocinio. Eventuali costi di trasferimento e permanenza del tutor sono sempre a carico del soggetto proponente.

Parte dell'attività di accompagnamento al tirocinio potrà essere svolta in "back office", senza la presenza del tirocinante, ad esempio per coordinarsi con il tutor aziendale durante lo svolgimento del tirocinio e per confrontarsi su eventuali criticità sorte. L'operatore registrerà tale attività in propri report, non vidimati.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a **Euro 38,00 ora/attività individuale**, è la singola ora di servizio erogata al destinatario. L'attività dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Questa azione è obbligatoria se il progetto prevede il tirocinio.

Se il tirocinio si svolge in modalità agile - "smart working", l'attività di accompagnamento dovrà essere realizzata a distanza mediante adeguati strumenti tecnologici per garantire la necessaria assistenza al tirocinante, utilizzando le procedure di registrazione delle attività individuali a distanza indicate nel DDR n. 408 del 27 maggio 2020 e relativo allegato.

- **Action research (per l'impresa)**

Attività di accompagnamento finalizzata a sostenere le imprese nel percorso di adattamento dei propri lavoratori riqualificati alle mutate esigenze lavorative, anche in un contesto più ampio di filiera. Il percorso può comprendere attività quali la predisposizione di piani di sviluppo/operativi per l'introduzione di azioni migliorative/innovative nei processi organizzativi/produttivi. L'obiettivo principale è infatti favorire il trasferimento di metodi e tecniche innovative al sistema organizzativo/produttivo, stimolando al contempo processi di ricerca e sviluppo delle imprese della filiera. Si tratta di un'attività che si caratterizza come un percorso integrato, **personalizzato sui fabbisogni specifici organizzativi/produttivi** della/e impresa/e coinvolta/e nel progetto in relazione al contesto specifico della filiera/settore di appartenenza. Tale attività prevede il coinvolgimento di una figura aziendale che seguirà l'intero monte ore di attività previsto; in affiancamento a tale figura potranno, di volta in volta, essere presenti altre figure aziendali che potranno usufruire di parte del monte ore, in base alle necessità legate alle diverse fasi di svolgimento del progetto di sviluppo aziendale. L'action research può avere una durata compresa **tra le 8 e le 32 ore**. Il percorso avviene sotto la guida esperta e mirata di consulenti senior, con almeno 7 anni di esperienza.

- **Consulenza (per l'impresa)**

Per sostenere le imprese in particolari fasi di trasformazione e innovazione, si potrà prevedere il ricorso temporaneo a figure in possesso di specifiche competenze manageriali e/o figure di consulenti esperti che portino all'interno delle aziende il loro bagaglio di conoscenze, esperienza e specializzazione. Si tratta di un'attività che prevede incontri individuali o di gruppo con diverse tipologie di soggetti e che intende rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del contesto in cui si realizza. Ad esempio, questa attività può prevedere incontri per definire le linee di intervento in ordine alle tematiche sviluppate dal progetto, all'individuazione di elementi critici e/o di miglioramento, ecc. Potranno essere previste consulenze specifiche **da un minimo di 2 a un massimo di 40 ore**. Tali consulenze non devono riguardare gli ambiti di consulenza riconoscibili con il contributo FESR.

- **Temporary manager (per l'impresa)**

La figura del "Temporary manager" risulta particolarmente indicata per accelerare o rendere maggiormente efficaci i processi di trasformazione o innovazione e in ogni situazione in cui occorra discontinuità. Tale figura può essere direttamente coinvolta nella gestione operativa dell'azienda, grazie all'attribuzione di eventuali Deleghe Operative, per gestire il processo di innovazione e raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto. L'innovazione organizzativa si realizza con l'implementazione presso l'azienda di un nuovo metodo organizzativo che preveda l'adozione di nuove procedure gestionali e/o il cambiamento delle



strutture organizzative. Si tratta di processi innovativi interni alle imprese (e tra imprese) finalizzati ad aumentare la loro capacità di collaborare e competere e che si traducono nella creazione di un “contesto” favorevole all’introduzione di cambiamenti e migliorie nelle modalità conduttive dell’azienda, nel luogo di lavoro, nell’organizzazione o nelle relazioni interne ed esterne, nei meccanismi gestionali e tecnico-contabili. L’utilizzo del Temporary manager da parte dell’impresa, anche in una logica di filiera/settore che possa generare ricadute positive sull’intero comparto produttivo, ha un senso se dedicato ad implementare processi di innovazione organizzativa che puntino alla **valorizzazione del patrimonio di competenze professionali dei propri lavoratori (da acquisire o già possedute), con l’obiettivo di mantenerli all’interno dell’impresa o, in alternativa, in altre imprese della filiera/settore.**

Il Temporary manager, per il suo ruolo di coordinamento/governo del processo/progetto d’innovazione, deve essere un **profilo con alte competenze manageriali**, un esperto in grado di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze, esperienze e specializzazioni utili a far acquisire alle imprese beneficiarie dell’intervento conoscenze direttamente applicabili al miglioramento dei processi aziendali, in stretta relazione con i risultati che si intendono raggiungere.

L’incarico di Temporary manager² può avere una **durata massima di 400 ore (realizzabili in massimo 10 mesi e per non più di 160 ore al mese)**. Il Temporary manager deve essere incaricato direttamente dall’azienda che ha intenzione di avvalersene attraverso un rapporto di lavoro autonomo (incarico professionale). Per il riconoscimento dei costi il Temporary manager dovrà produrre una **relazione sulle attività realizzate e i risultati raggiunti**. Tale relazione dovrà essere sottoscritta dall’azienda. Il Temporary manager dovrà inoltre produrre dei **report mensili** sulle attività svolte (*timesheet*) indicando le ore/giornate impiegate per la realizzazione di tali attività. La relazione e i timesheet dovranno essere tenuti agli atti dal soggetto titolare del progetto e quindi presentati in fase di presentazione del rendiconto di spesa.

- **Spese ammissibili al FESR (si veda il paragrafo specifico con la descrizione dei costi ammissibili)**

LINEA 2 – “Workers buyout (WBO)”

Nell’ambito di questa Linea potranno essere presentati **interventi a supporto** dei percorsi di *Workers buyout WBO* che consistono nell’acquisizione di un’impresa convenzionale da parte dei dipendenti, dell’intera azienda o parte di essa, con la conseguente costituzione di una cooperativa. I percorsi di WBO vengono realizzati a seguito di **crisi aziendali** (azienda destinata alla chiusura) o dall’esigenza di affrontare il **ricambio generazionale**, nel caso in cui l’imprenditore originario non sia più in grado di far proseguire l’attività aziendale attraverso familiari o altri soggetti interessati. Il WBO è un processo che inizia dalla **cessione o liquidazione di un’azienda, o di parte di essa**, cui seguono una serie di contrattazioni con sindacati, organismi di rappresentanza delle cooperative, consulenti e prevede la sottoscrizione del capitale sociale da parte dei lavoratori. Questa procedura consente ai lavoratori di un’impresa di **costituirsì in cooperativa**, acquisendo la società preesistente, mantenendo così il proprio posto di lavoro, diventando imprenditori e gestendo direttamente l’azienda. Questo tipo di intervento si configura quale meccanismo, non assistenziale, capace di integrare politiche del lavoro e politiche di sviluppo, che deve assicurare la sostenibilità economica della nuova azienda e saper sfruttare il know-how dei lavoratori interessati a rilevare l’impresa, anche rischiando in prima persona in veste di imprenditori.

L’obiettivo di questa linea d’intervento è far acquisire ai soci lavoratori delle nuove cooperative, coinvolti in interventi di WBO, le **necessarie competenze tecnico-specialistiche per la gestione d’impresa** e la valutazione e gestione del rischio economico. La formazione potrà essere inoltre orientata a favorire

² Per approfondimenti sulla figura del Temporary manager è possibile fare riferimento a Federmanager Nazionale <https://www.federmanager.it/> Federmanager è l’Associazione rappresentativa del management, in servizio e non, delle aziende produttrici di beni e servizi e ne cura gli aspetti contrattuali, istituzionali, sociali, professionali e culturali. È l’Associazione maggiormente rappresentativa del mondo del management privato. È presente sul territorio nazionale con 58 associazioni territoriali a cui aderiscono 90.000 manager (oltre 4500 in Veneto).



l'aggiornamento/adeguamento delle competenze professionali dei destinatari coerentemente con i **fabbisogni professionali della nuova impresa** in diversi specifici contesti organizzativi/produttivi.

Potranno essere utilizzati i diversi strumenti/attività previsti per far acquisire ai lavoratori la *consapevolezza del nuovo ruolo di imprenditori* in cui si troveranno ad operare attraverso l'analisi delle strategie di leadership e la conoscenza dei meccanismi di funzionamento di un'impresa.

L'obiettivo è inoltre sostenere le nuove cooperative nell'avvio di **possibili processi di innovazione** o nella definizione e sviluppo di nuovi prodotti o modelli di business. I lavoratori potranno partecipare a corsi di *alta formazione* incentrati, ad esempio, sulle opportunità di finanziamento per l'innovazione e l'internazionalizzazione disponibili a livello regionale/nazionale/UE/internazionale, sulla ricerca di partnership strategiche e la definizione di azioni di marketing territoriale per il rilancio aziendale, sulla predisposizione di piani di sviluppo/operativi per l'introduzione di azioni migliorative nei processi produttivi/organizzativi, sulla proprietà intellettuale, sull'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e organizzative, ecc.

Il promotore di progetti nell'ambito di questa linea d'intervento può essere solo il soggetto accreditato (o in corso di accreditamento) per l'ambito della **Formazione Continua**.

L'impresa cooperativa di nuova costituzione che ha intrapreso un percorso di WBO potrà essere partner operativo del progetto. Si ritiene inoltre opportuno prevedere il coinvolgimento nel partenariato di quei soggetti che hanno una specificata esperienza negli interventi di Workers buyout, come ad esempio, le associazioni di rappresentanza di cooperative.

Gli interventi potranno riguardare **percorsi di WBO già avviati**. I soggetti proponenti dovranno presentare l'Atto costitutivo della nuova cooperativa e la lista dei soci.

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali potranno inoltre prevedere il ricorso a strumenti/attività che rientrano nelle tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013.

Per il percorso di Workers buyout è obbligatorio prevedere l'**Orientamento WBO**.

LINEA 2 – “Workers buyout (WBO)”

Tipologia di strumento/attività, durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard o costi reali e condizioni per il loro riconoscimento

| Strumento/attività | Durata | Modalità erogazione | UCS o costi reali | Condizione riconoscimento |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Orientamento WBO (obbligatorio) | da 2 a 4 ore | Individuale e/o di gruppo | € 38,00 ora/destinatario €15,00 ora/destinatario (gruppi da 3 a 15 destinatari - fascia base) € 25,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | a processo |
| Coaching | da 4 a 15 ore | Individuale e/o di gruppo | € 38,00 ora/destinatario €15,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia base) € 25,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | a processo |
| Counselling | da 4 a 15 ore | Individuale e/o di gruppo | € 38,00 ora/destinatario € 15,00 ora/destinatario (da 3 a 15 | a processo |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|---|---|
| | | | destinatari - fascia base) € 25,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | |
| Formazione WBO | Breve durata da 8 a 24 ore | di gruppo | € 110,00 ora/attività + € 9,00 ora/destinatario (da 3 a 15 destinatari. Nel caso di gruppi di destinatari uguali o superiori a 6, sarà riconosciuto il costo relativo a 6 destinatari) | a processo Rispetto del numero minimo di utenti formati 70% frequenza attività |
| | Media durata da 25 a 80 ore | | | |
| | Lunga durata da 81 a 200 ore | | | |
| Borsa per la partecipazione a corsi di alta formazione | n.a. | Individuale | max € 2.000,00 a borsa | a costi reali |
| Project work | n.a. | n.a. | max € 10.000,00 | a costi reali |
| Consulenza WBO | da 2 a 20 ore | individuale e/o di gruppo | € 62,50 ora/destinatario (Fascia alta) €25,00 ora/destinatario (gruppi da 3 a 15 destinatari - fascia alta) | Fruizione del servizio |
| Spese ammissibili al FESR (per l'impresa cooperativa) | Spese a valere sul FESR (vedi paragrafo dedicato) | | | |

Di seguito il dettaglio degli strumenti/attività utilizzabili in questa Linea di intervento:

- **Orientamento WBO (obbligatorio)**

L'obiettivo di tale attività è quello di raccogliere le esigenze dei partecipanti (soci lavoratori della nuova cooperativa) coinvolti nel percorso di WBO. Potranno essere individuati i fabbisogni di competenze tecnico-specialistiche da acquisire per la gestione della nuova impresa e la valutazione del rischio economico (ruolo manageriale), per ricoprire altri ruoli/mansioni all'interno della stessa e per aggiornare/rafforzare le competenze professionali già esercitate nel contesto lavorativo di provenienza. Potranno essere inoltre individuate le competenze necessarie e le professionalità utili ad approfondire le condizioni economico-giuridiche per rendere fattibile l'operazione di acquisizione degli assets aziendali e il reperimento delle fonti finanziarie per il progetto industriale (pianificazione degli step da realizzare nel percorso di WBO). L'attività, erogabile in modalità **individuale e/o di gruppo (da 3 a 15 destinatari)**, può avere una durata **minima di 2 ore e massima di 4 ore**.

- **Coaching**

Tale attività si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali, ecc., così da migliorare la performance lavorativa per adeguarla ai fabbisogni dell'impresa. È particolarmente indicata per accompagnare i lavoratori all'assunzione di nuove posizioni/ruoli nell'ambito della propria impresa, definire



nuove linee d'intervento e raccogliere elementi utili a ridisegnare la propria posizione nell'organizzazione lavorativa. L'attività, erogabile in modalità **individuale e/o di gruppo (da 3 a 15 destinatari)**, può avere una durata **minima di 4 ore e massima di 15 ore**.

- **Counselling**

Tale attività si focalizza sulla soluzione di specifici problemi, anche relazionali, sorti in molteplici contesti e finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni e/o esterni, prendere decisioni. È particolarmente indicata per accompagnare i lavoratori in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire. L'attività, erogabile in modalità **individuale e/o di gruppo (da 3 a 15 destinatari)**, può avere una durata **minima di 4 ore e massima di 15 ore**.

- **Formazione WBO**

Gli interventi formativi, che potranno essere realizzati in sinergia con quelli organizzati dalle **strutture del movimento cooperativo**, hanno l'obiettivo di far acquisire ai lavoratori le necessarie competenze tecnico-specialistiche per la gestione d'impresa e la valutazione e gestione del rischio economico. L'obiettivo è far acquisire ai lavoratori la consapevolezza del nuovo ruolo di imprenditori in cui si troveranno ad operare attraverso l'analisi delle strategie di leadership e la conoscenza dei meccanismi di funzionamento di un'impresa. La formazione sarà orientata a favorire l'adeguamento delle competenze professionali dei destinatari attraverso il miglioramento o l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali della nuova impresa. Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo può essere sia quello di rafforzare le competenze professionali già esercitate nel contesto lavorativo di provenienza e sia quello di acquisire nuove competenze richieste dall'impresa anche in vista di un possibile cambiamento di ruolo del destinatario all'interno dell'impresa stessa. Le azioni formative possono assumere due diverse caratterizzazioni:

- finalizzate all'acquisizione di competenze di carattere tecnico-operativo **che completino il profilo professionale** della persona adeguandolo a precise esigenze aziendali rilevate in sede di analisi di fabbisogni;
- finalizzate all'acquisizione di competenze di carattere tecnico-scientifico **che arricchiscano il profilo professionale della persona anche per inserimento in ambiti innovativi**.

È possibile prevedere interventi di diversa durata (breve, media, lunga) **da un minimo di 8 ore a un massimo di 200 ore**, che possono essere combinati in una struttura modulare articolata temporalmente e variamente fruibile dai vari destinatari.

L'attività formativa può essere realizzata anche in remoto (in modalità sincrona) fino a un **massimo di ore pari al 30% del monte ore complessivo della formazione**. In considerazione della peculiarità dei percorsi, della necessaria personalizzazione, dovranno essere descritte e motivate le modalità organizzative che si intendono attuare al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'erogazione degli interventi formativi. Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento riscontrabili nei destinatari. Al termine del percorso di formazione dovrà essere rilasciato un **attestato di partecipazione** con la descrizione degli apprendimenti acquisiti.

- **Borse per la partecipazione a corsi di alta formazione**

Il WBO permette evoluzioni industriali innovative e incrementi occupazionali. Molte delle cooperative nate da imprese fallite hanno ripreso la loro attività partendo dalle produzioni cessate, ma poi nel tempo hanno seguito traiettorie tecnologiche nuove che hanno consentito loro di innovare i loro prodotti, entrare in nuovi mercati nazionali ed esteri, aumentare l'occupazione rinnovando anche la base sociale. L'obiettivo è quindi sostenere le nuove cooperative nell'avvio di possibili processi di innovazione o nella definizione e sviluppo di nuovi prodotti o modelli di business. I lavoratori potranno partecipare a corsi di alta formazione incentrati, ad esempio, sulle opportunità di finanziamento per l'innovazione e l'internazionalizzazione disponibili a livello regionale/nazionale/UE/internazionale, sulla ricerca di partnership strategiche e la definizione di azioni di marketing territoriale per il rilancio aziendale, sulla predisposizione di piani di sviluppo/operativi per l'introduzione di azioni migliorative nei processi produttivi/organizzativi, sulla proprietà intellettuale,



sull'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e organizzative, ecc. Costo della borsa: max € 2.000,00 a borsa

- **Project work**

Tale attività può essere prevista per le seguenti finalità:

- elaborazione di uno studio di fattibilità dell'idea di business della nuova impresa cooperativa (analisi del mercato di riferimento e delle condizioni di investimento e riassetto organizzativo/occupazionale necessarie a recuperare competitività, analisi della dimensione finanziaria necessaria per far fronte agli investimenti e il capitale di funzionamento utile a rendere la nuova impresa cooperativa attrezzata a far fronte alla concorrenza e al nuovo contesto in cui si troverà ad operare);
- elaborazione di un progetto/prodotto finale tangibile e valutabile, utile a dare una concreta ricaduta all'attività progettuale e che porti, ad esempio, all'implementazione di un'analisi del mercato di riferimento (stato dell'arte e direzione futura), del posizionamento del proprio prodotto (attuale e potenzialità) e di quello dei competitor, alla definizione di un piano per l'introduzione di innovazioni in ottica lean o all'adozione di una nuova politica d'intervento di economia circolare, ecc.

Costo del project work: max € 10.000,00

- **Consulenza WBO**

Tale attività è finalizzata principalmente ad accompagnare i lavoratori all'assunzione di nuovi ruoli e ad acquisire conoscenze, competenze e abilità volte ad aumentare la capacità di gestione d'impresa. Possibili altri focus: gli strumenti finanziari cooperativi e la rete di servizi disponibili; le opportunità e i supporti offerti dalle leggi e dalle norme di sostegno; le difficoltà e i rischi d'impresa per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale; ecc. L'attività, erogabile in modalità **individuale e/o di gruppo (da 3 a 15 destinatari)**, può avere una durata **minima di 2 ore e massima di 20 ore**.

- **Spese ammissibili al FESR (si veda il paragrafo specifico con la descrizione dei costi ammissibili)**

11. Riconoscimento costi attività di formazione

La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo di destinatari formati (tre). Inoltre, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per la formazione, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiungono il 70% del monte ore dell'attività formativa del progetto.

Per l'attività di formazione dei progetti rivolti a utenza occupata, si prevede l'utilizzo delle unità di costo standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo, così come previsto dalla DGR n. 671/2015. Si precisa che, **nel caso di gruppi di utenti uguali o superiori a 6, sarà riconosciuto il costo relativo a 6 utenti**.

12. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR

Ai sensi dell'art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione), al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, purché siano presentate da soggetti che esercitino un'attività di impresa, condizione necessaria per l'ammissibilità ai contributi POR FESR 2014-2020, e siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegate.



Tutte le spese previste in questo ambito devono essere dettagliatamente descritte e motivate affinché il progetto possa essere adeguatamente valutato anche in relazione a tali spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR.

Progetti che prevedono avvio di nuovi rami d'azienda, apertura di nuove unità locali, incremento del capitale sociale per effetto dell'ingresso di nuovi soci

Esclusivamente nel caso di avvio di **nuovi rami d'azienda**, di apertura di **nuove unità locali**, di incremento del capitale sociale per effetto dell'**ingresso di nuovi soci** (in percentuale non inferiore al 20%), è possibile prevedere la richiesta di un contributo anche per le tipologie di spesa ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR non superiore al **40%** del contributo pubblico richiesto totale del progetto.

Le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante sono ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR entro i seguenti limiti:

- agevolazione assegnata in misura pari al 70% del costo, al netto dell'IVA, ammesso a contributo per ciascun bene (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220,00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 700,00);
- acquisizione di beni e servizi effettuata secondo quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi", fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 22/2018;
- per i progetti del settore primario, il costo ammissibile di ciascun bene non può essere superiore al 40% del valore del bene al netto dell'IVA (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220,00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 400,00).

| Tipologie di spesa | | |
|--|---|---|
| - Spese di registrazione e per prestazioni notarili/di commercialisti finalizzate relative all'avvio di nuovi rami d'azienda , all'apertura di nuove unità locali , all'incremento del capitale sociale per effetto dell' ingresso di nuovi soci (in percentuale non inferiore al 20%) - Spese promozionali, con riferimento alle operazioni di cui al punto precedente: sono ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc. | Fino ad un massimo di € 5.000,00 | non superiore al 40% del contributo pubblico totale del progetto |
| Acquisizione immobili | 70% del valore imponibile del bene acquistato | |
| Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in economia) | | |
| Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al periodo del progetto) | | |
| Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature | | |
| Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di <i>office automation</i>) e di strumenti dedicati alla tecnologia digitale | | |
| Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale (escluse autovetture) | | |
| Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle precedenti tipologie (limitatamente al periodo del progetto) | | |
| Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti e | | |



| | | |
|--|--|--|
| perizie tecniche | | |
| Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate | | |
| Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche | | |

Per tutti gli altri progetti

Il valore complessivo della quota, ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR, non deve essere superiore al **30%** del contributo pubblico richiesto totale del progetto.

| | |
|--|---|
| Tipologia di spesa | non superiore al 30% del contributo pubblico totale del progetto |
| Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto | |
| Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia | |
| Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni | |
| Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti | |
| Acquisto di hardware e di software specialistici strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale | |
| Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, strumentali alla realizzazione del progetto | |
| Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla realizzazione del progetto | |
| Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto | |
| Spese per la partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra (costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand) | |

In particolare, la voce relativa all'acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo acquisto, finalizzate esclusivamente all'attività progettuale, che verranno utilizzate esclusivamente per il progetto.

La relativa spesa può essere riconosciuta se sostenuta limitatamente:

- "dalla data di pubblicazione della Direttiva di riferimento alla data di presentazione del rendiconto di spesa";
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto³.

³ Si precisa che, non è ammesso a contributo l'acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni (quindi di costo superiore a Euro 516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del progetto, alle condizioni specificate nel Testo Unico per i beneficiari al punto "Ammissibilità dei costi FSE" (di cui alla DGR n. 671



Per le spese di locazione anche finanziaria, che sono vincolate alle tempistiche del progetto, sarà possibile riconoscere una quota d'uso rapportata ad un massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto, fermo restando la dimostrazione dei pagamenti sostenuti entro la data di verifica rendicontale.

□ **Riconoscibilità delle spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR**

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute (c.d. "rendicontazione a costi reali"), fermo restando quanto previsto dal DPR 22/2018 o successivo testo emanando, qualora applicabile;

Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

Sono escluse:

- le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell'impresa a norme di legge che li rendano obbligatori;
- l'aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei sistemi dell'impresa;
- l'IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento nell'ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013, fermo restando quanto previsto dal DPR 22/2018 e dai paragrafi descritti;
- i lavori in economia.

I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.

In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato (vedi punto "Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti").

Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l'imprenditore, con i titolari di cariche sociali o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.

La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, qualora:

- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;
- in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del progetto;
- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell'impresa beneficiaria di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del progetto.

del 28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel primo anno, è imputabile a rendiconto l'intera quota di costo sostenuto.

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Il Lavoro che cambia.



Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto. A tal fine, presso l'impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell'agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici.

13. Finanziabilità delle proposte progettuali

Per quanto attiene ai partenariati operativi si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente, ovvero che lo stesso dovrà attribuire a sé una quota di budget superiore a qualsiasi altro partner. In ogni caso il Soggetto proponente non potrà affidare ad un singolo partner più del 40% del budget del progetto. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto, tramite l'apposita modulistica.

14. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato

Il regime di aiuto di stato attivabile nell'ambito della presente Direttiva rientra nel "Temporary Framework (TF) for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" di cui alla Comunicazione del 19.3.2020 C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi ed erogati a norma della presente Direttiva, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'aiuto non deve superare 1.800.000,00 Euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere)⁴;
- l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.

Le misure di aiuto di cui al TF possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste dai singoli regolamenti.

| Approfondimento: definizioni ai sensi del regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014 (modificato dal Reg.(UE) 1084/2017) | |
|---|---|
| 1. | Impresa |
| | Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone. |
| | - Imprese autonome, partner, collegate |
| | La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante: a) le imprese autonome; b) le imprese partner; |

⁴ L'art. 28 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. *Decreto Sostegno*) modifica il regime-quadro per gli aiuti in emergenza covid-19, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. Il Decreto Sostegno adegua così la normativa italiana alle modifiche al Temporary Framework introdotte dalla Commissione Europea con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto e aumentato il massimale degli aiuti (di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework) da € 800.000 a € 1.800.000.



c) le imprese collegate.

Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1.

Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

Impresa in difficoltà

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Registro Nazionale degli Aiuti di stato

Gli aiuti concessi sulla base del Quadro temporaneo (TF) devono rispettare gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

Il 1 luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.

Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in materia di cumulo.



L'operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.

Per ciascuna categoria di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell'Autorità responsabile, oltre a una serie di informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.

Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in modo integrato con i registri settoriali esistenti.

Definizione interventi in relazione alla normativa sugli aiuti di stato

Tenuto conto della normativa sugli Aiuti di stato, si precisa che tutti gli interventi devono essere considerati nel computo della quota di aiuto assegnata ad ogni azienda, secondo quanto riportato dalla tabella che segue:

| Interventi | Regime Aiuti di Stato <i>Temporary Framework (TF) for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak</i> |
|---|---|
| <p><i>LINEA 1 – “Il Lavoro che cambia”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Orientamento di I livello ● Orientamento specialistico ● Formazione ● Coaching ● Counselling ● Accompagnamento al tirocinio ● Action Research ● Consulenza ● Temporary manager ● Spese FESR | <p>Costituiscono Aiuto di stato e devono essere computati nella quota di aiuto assegnata all'impresa</p> |
| <p><i>LINEA 2 – “Workers buyout WBO”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Orientamento WBO ● Coaching ● Counselling ● Formazione WBO ● Borsa per la partecipazione a corsi di alta formazione ● Project work ● Consulenza WBO ● Spese FESR | |

Si invitano gli organismi di formazione e le imprese a prestare particolare attenzione nella scelta del regime di aiuti di stato, consultando preventivamente il Registro nazionale. Si ribadisce, quindi, che è **responsabilità del soggetto proponente assicurarsi** in ordine al **rispetto del massimale su RNA** sin dalla fase di progettazione e preventivamente alla presentazione della domanda di contributo.

15. Modalità di determinazione del contributo

Nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste di cui alla DGR 241/2021 in continuità con la



programmazione 2014-2020 del FSE, si applicano le Unità di Costo Standard e condizioni per il riconoscimento dei costi previsti per le azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 così come di seguito riportati (DGR n. 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard” e s.m.i.).

16. Procedura di attivazione

La procedura per la presentazione e la realizzazione dei progetti prevede le seguenti fasi:

- FASE 1: analisi del contesto produttivo locale, pubblicizzazione del bando presso le imprese della filiera/settore o territorio e raccolta delle espressioni di interesse da parte delle stesse;
- FASE 2: definizione dell'*Accordo sindacale* (obbligatorio solo per i progetti della Linea 1) che attesti la situazione dell'azienda e convalidi la linea di intervento con le relative attività concordate tra i vari soggetti coinvolti. In alternativa, **il progetto potrà essere accompagnato dall'Accordo territoriale per l'ambito di riferimento e al quale l'impresa abbia aderito. Diversamente, adesione all'Accordo di filiera/settore per le imprese appartenenti a filiere diverse da quelle target nonchè definizione dell'Accordo sindacale o territoriale come sopra richiesto;**
- FASE 3: definizione e firma dei moduli di adesione in partenariato necessari alla presentazione del progetto. Si precisa che i moduli di adesione in partenariato devono essere firmati digitalmente ed allegati alla domanda di ammissione;
- FASE 4: accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e inserimento della domanda/progetto per la richiesta di approvazione, alla quale vanno allegati i documenti esplicitati nella Guida alla Progettazione che verrà approvata con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.
- FASE 5: identificazione dei possibili destinatari. Tale fase si realizza in collaborazione con le imprese interessate e con le parti sociali e deve produrre in esito all'identificazione l'elenco dei lavoratori potenziali coinvolti da inserire nell'integrazione all'Accordo sindacale (per i progetti della Linea 1);
- FASE 6: istruttoria e valutazione delle proposte progettuali. Istruttoria di valutazione da parte della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro e pubblicazione del decreto di approvazione con le risultanze;
- FASE 7: avvio del progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione) e avvio del progetto con la prima azione prevista (orientamento).

17. Utilizzo del Registro on-line

Si precisa che, nell'ambito della presente Direttiva, per gli interventi formativi e non formativi riferiti ad utenza predeterminata, ad esclusione dell'esperienza di tirocinio, è previsto l'utilizzo del Registro on-line (ROL), secondo le regole e le procedure stabilite dal Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 621 del 27 agosto 2014 (Allegato A) “Registro on-line: modalità e regole di utilizzo dell'applicativo”.

L'attività di tirocinio (se prevista) sarà invece rilevata attraverso lo strumento del registro a fogli mobili per attività individuale.

Si ricorda che per poter utilizzare il Registro On-line per la registrazione telematica delle presenze sono necessarie le attività preliminari di seguito descritte.



1. I docenti e il personale amministrativo degli enti devono registrarsi nel sistema di autenticazione regionale "Federa" (indicando come soggetto gestore "Dominio generale di Regione Veneto")⁵
 2. Gli enti coinvolti devono inviare la richiesta di abilitazione dei propri operatori all'uso del Registro Online all'indirizzo registronline@regione.veneto.it, indicando, per ciascun nominativo:
 - nome e cognome della persona da abilitare;
 - codice fiscale della persona da abilitare (va prestata particolare attenzione alla corretta compilazione del CF sia nella registrazione sia nella richiesta di abilitazione);
 - codice dell'ente di appartenenza.
 3. Gli enti riceveranno una mail di conferma dell'avvenuta abilitazione.
 4. Successivamente, e prima dell'avvio delle attività, dovranno essere caricati, nel gestionale Monitoraggio Allievi Web (A39) i consueti dati relativi al corso e dovrà essere richiesta all'Ufficio Gestione l'autorizzazione all'avvio (via mail all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it).
- Fino a quando il corso non è autorizzato, le relative attività non sono visibili nel Registro On-line.

18. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

Per ciascun progetto dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

A seconda della linea d'intervento prescelta e degli strumenti utilizzati in ciascun progetto, dovranno essere individuate figure professionali di riferimento per le diverse attività.

In ogni progetto deve essere individuato almeno un **coordinatore di progetto** che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di micro-progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Lavoro e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere **un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell'attività di **docenza/formazione** queste devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie d'insegnamento. Analoghe capacità ed esperienza professionale vengono richieste agli **esperti** coinvolti nelle attività di consulenza alle imprese.

A livello progettuale deve essere garantito che, **almeno il 50%** del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di **docenti di fascia senior** (almeno 5 anni di esperienza). L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta.

Potranno essere coinvolti nelle attività formative anche delle figure con ruoli di responsabilità di altre imprese della filiera, in qualità di *"testimonial aziendali"* (a titolo gratuito).

L'attività di docenza può essere svolta anche da parte di **titolari o lavoratori che ricoprono ruoli chiave nelle imprese**, ma deve rispettare le fattispecie descritte nella tabella a seguire:

⁵ Per le istruzioni sulla procedura di registrazione è necessario leggere il "Manuale di utilizzo del Registro Online"



| | |
|---|---|
| <p>Attività di docenza svolta dai soggetti sopra indicati in interventi in cui è coinvolta l'azienda beneficiaria del progetto (partner o proponente).</p> <p>L'attività deve essere svolta:</p> | <p>Attività di docenza svolta dai soggetti sopra indicati in interventi in cui <u>non</u> è coinvolta l'azienda beneficiaria del progetto.</p> <p>L'attività deve essere svolta:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente in interventi pluri-aziendali e non rivolta esclusivamente al personale della stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si deve rivolgere ad un gruppo di lavoratori provenienti anche da altre imprese partner del progetto. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Al di fuori del normale orario di lavoro e in seguito ad apposito incarico. | <ul style="list-style-type: none"> • Al di fuori del normale orario di lavoro e in seguito ad apposito incarico. |
| <ul style="list-style-type: none"> • In modo che non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa. | <ul style="list-style-type: none"> • In modo che non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa. |

Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate, nell'attività di **Action Research** devono essere coinvolte **figure professionali senior, con almeno 5 anni di esperienza**, che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica.

All'interno del gruppo di lavoro devono essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla fase di progettazione e micro-progettazione degli interventi.

Per quanto attiene alla figura del tutor deve essere garantita la presenza di almeno un **tutor didattico/organizzativo** per ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col direttore/coordinatore del progetto. Si precisa che, in relazione all'attività di formazione (erogata con qualsiasi modalità – indoor, FAD, ecc.), dovrà essere garantita la **presenza del tutor per almeno il 30%** del monte ore complessivo di ogni singola edizione/intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri; in caso di Registro on line - ROL l'attività dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata (diari di bordo).

Qualora il progetto preveda azioni di tirocinio è necessaria l'individuazione di un **tutor aziendale** che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.

Per le attività di orientamento, coaching, counselling e accompagnamento al tirocinio dovrà essere individuato un **Operatore del mercato del lavoro accreditato (OML)**⁶ con la necessaria esperienza indicata in tabella sotto riportata. Per quanto riguarda le visite durante il tirocinio, oltre all'Operatore del mercato del lavoro dovranno essere presenti il tutor aziendale e il tirocinante. Le visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

⁶ Come previsto dall'Allegato A alla Dgr n. 2238/2011 – Tabella A Profilo professionale dell'OMLI.



Infine, deve essere individuata almeno **una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate nell'apposito campo dell'applicativo regionale per la presentazione dei progetti, sin dalla fase di presentazione. Tale figura potrà coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato nella proposta progettuale.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti.

| Figura professionale | Elenco attività | Esperienza minima richiesta |
|---------------------------------------|--|---|
| Coordinatore di progetto | Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di micro-progettazione; interfaccia, in qualità di referente del progetto, con la Direzione Lavoro. | almeno 5 anni in analoghe attività |
| Docente/formatore/esperto | Formazione | almeno 50% del monte ore docenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza) |
| | Action research | almeno 5 anni in analoghe attività |
| Operatore Mercato del Lavoro | Orientamento, accompagnamento al tirocinio | almeno 3 anni nel settore di riferimento (fascia base) |
| | Coaching, counselling | almeno 3 anni in analoghe attività (fascia base) |
| Esperti con competenze manageriali | Consulenze per l'impresa | almeno 5 anni in analoghe attività (fascia alta) |
| Responsabile monitoraggio /diffusione | Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale | almeno 2 anni in analoghe attività |



| | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Tutor didattico/organizzativo | Organizzazione delle attività d'aula; assistenza; relazione con i docenti/direttore/coordinatore del progetto | almeno 2 anni in analoghe attività |
|-------------------------------|---|------------------------------------|

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato, ai sensi del DPR 445/00, e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto titolare del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **destinatario**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- **docente/formatore/esperto**: compatibile con l'esperto con competenze manageriali e con il coordinatore/direttore fino al massimo del 40% del monte ore complessivo;
- **OMLI**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **Esperto con competenze manageriali**: compatibile solo con il docente/formatore;
- **Tutor didattico/organizzativo**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **Coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo progetto;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all'interno dello stesso progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

| | DESTINATARIO | AMMINISTRATIVO | DOCENTE/FORMATORE/ESPERTO | OMLI | ESPERTO COMPETENZE MANAGERIALI | TUTOR DIDATTICO/ORGANIZZATIVO | COORDINATORE/DIRETTORE |
|----------------|--------------|----------------|---------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| DESTINATARIO | | I | I | I | I | I | I |
| AMMINISTRATIVO | I | | I | I | I | C | C |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|---|---|---|-----|
| DOCENTE/FORMATORE/ESPERTO | I | I | | I | C | I | 40% |
| OMLI | I | I | I | | I | I | I |
| ESPERTO COMPETENZE MANAGERIALI | I | I | C | I | | I | I |
| TUTOR DIDATTICO/ORGANIZZATIVO | I | C | I | I | I | | I |
| COORDINATORE/DIRETTORE | I | C | 40% | I | I | I | |

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

19. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

a) Per le imprese accreditate in GUSI e gli organismi accreditati alla Formazione Continua (o che hanno già presentato istanza di accreditamento):

- Se non si è in possesso delle credenziali per l'applicativo SIU è necessario registrarsi al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo), seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

b) Per le imprese e/o gli organismi non accreditati in GUSI:

- Richiesta dell'attribuzione di nome utente e codice ente⁷ utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. **Applicativo di richiesta credenziali accesso ADA - non accreditati:** <http://formazione.regione.veneto.it/Ada/>
- Successiva registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un'apposita guida alla progettazione

⁷ Il codice ente attribuito dovrà essere utilizzato anche nella successiva fase di registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) e in fase di utilizzo dell'applicativo SIU e in tutti i casi ove sia richieste il codice ente.



sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di “conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (moduli di adesione in partenariato firmati digitalmente, eventuali altri documenti richiesti da ciascuna linea d'intervento specifica);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative (firmata digitalmente)

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire **entro e non oltre:**

- **le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell'apertura a sportello (nel caso dei progetti Linea 1);**
- **le ore 13.00 del 2 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione dei progetti della Linea 2.**

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo SIU.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il



pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5343 – 5305;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all’indirizzo:

programmazione.lavoro@regione.veneto.it.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato al Lavoro.

20. Procedure e criteri di valutazione

I progetti saranno istruiti in ordine all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un’impresa privata.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente [griglia di valutazione](#).



| | FINALITÀ DELLA PROPOSTA | Livello | |
|--------------------|--|---------------------------|----------|
| Parametro 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc.); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere, anche in termini di innovazione. | Insufficiente | 0 punti |
| | | Non del tutto sufficiente | 2 punti |
| | | Sufficiente | 4 punti |
| | | Discreto | 6 punti |
| | | Buono | 8 punti |
| | | Ottimo | 10 punti |
| | OBIETTIVI PROGETTUALI | Livello | |
| Parametro 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte e agli obiettivi del bando. | Insufficiente | 0 punti |
| | | Non del tutto sufficiente | 2 punti |
| | | Sufficiente | 4 punti |
| | | Discreto | 6 punti |
| | | Buono | 8 punti |
| | | Ottimo | 10 punti |
| | QUALITÀ DELLA PROPOSTA | Livello | |
| Parametro 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. - <u>Criterio premiante</u> Per la <i>LINEA 1 "Il Lavoro che cambia."</i>: adesione delle imprese proponenti e/o partner ad uno specifico Accordo di filiera/settore, | Insufficiente | 0 punti |
| | | Non del tutto sufficiente | 2 punti |
| | | Sufficiente | 4 punti |



| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|----------|
| | sottoscritto dalle parti sociali nell'ambito delle filiere/settori di riferimento del bando: occhialeria, sistema moda (tessile - abbigliamento - moda), calzaturiero e concia.(+ 2 punti) | Discreto | 6 punti |
| | | Buono | 8 punti |
| | | Ottimo | 10 punti |
| Parametro 4 | METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE | Livello | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> • metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione. | Insufficiente | 0 punti |
| | | Non del tutto sufficiente | 2 punti |
| | | Sufficiente | 4 punti |
| | | Discreto | 6 punti |
| | | Buono | 8 punti |
| | | Ottimo | 10 punti |
| Parametro 5 | PARTENARIATO | Livello | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Rappresentatività della struttura proponente - Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> • coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; • presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. | Insufficiente | 0 punti |
| | | Non del tutto sufficiente | 2 punti |
| | | Sufficiente | 4 punti |
| | | Discreto | 6 punti |
| | | Buono | 8 punti |
| | | Ottimo | 10 punti |
| Parametro 6 | GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA | | |



| | | |
|--|----------------|--|
| | Non pertinente | |
|--|----------------|--|

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in **punti 24**.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro.

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

21. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti

Per la LINEA 1 "Il Lavoro che cambia" sono previste **tre scadenze** per la presentazione delle candidature secondo la procedura "a sportello", con valutazione comparativa delle proposte. I progetti presentati saranno approvati con Decreti del Direttore della Direzione Lavoro secondo le seguenti tempistiche⁸:

| Periodo di presentazione | | | Data di pubblicazione istruttoria | Scadenza avvio progetto | Scadenza termine progetto |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Apertura sportello | Giorni/mesi di apertura | Anno di riferimento | | | |
| 1 | 10 – 31 maggio | 2021 | 30/06/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2022 |
| 2 | 01 luglio - 02 agosto | 2021 | 30/09/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2022 |
| 3 | 01 - 30 settembre | 2021 | 02/11/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2022 |

Qualora la data prevista degli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Nell'ambito della LINEA 2 "Workers buyout WBO" i soggetti promotori potranno presentare le proposte progettuali in qualsiasi momento (bando "sempre aperto"), **a partire dal 10 maggio 2021 e fino al 2 novembre 2021**, fino all'esaurimento delle risorse previste per tale linea d'intervento.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte la Direzione Lavoro potrà, se del caso, valutare l'opportunità di redistribuire sulla LINEA 1 le risorse non utilizzate dalla LINEA 2, con la conseguente apertura di ulteriori sportelli.
Inoltre, qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria del bando potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. Sarà pertanto data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture di sportello della LINEA 1 o, se del caso, eventuale riapertura dei termini previsti per la LINEA 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

⁸ Il termine degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.



La valutazione dei progetti avverrà da parte della Direzione Lavoro nei **30 giorni successivi** alla data di presentazione dei progetti.

Per entrambe le linee d'intervento la presentazione delle domande di ammissione (passaggio in stato "presentato") deve avvenire entro e non oltre:

- le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell'apertura a sportello (nel caso dei progetti Linea 1);
- le ore 13.00 del 2 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione dei progetti della Linea 2.

I Decreti di approvazione degli esiti delle istruttorie relative ai progetti presentati nell'ambito delle diverse linee d'intervento saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

La durata dei progetti di entrambe le linee di intervento **non potrà essere superiore a 12 mesi**.

22. Monitoraggio

Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tenuto conto delle finalità della Direttiva, della complessità degli interventi che si prevede di realizzare, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di realizzare anche un'attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo sui progetti così articolata:

1. Monitoraggio *in itinere*: avrà luogo in momenti e occasioni diverse:

- in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro e che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale qualitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi;
- in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun progetto che presenterà l'attività realizzata, i punti forza e le eventuali criticità rilevate, le prospettive a breve e medio termine e le aspettative rispetto alle attività finanziate. Potrà essere proposta anche la partecipazione a workshop tematici da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale appositamente organizzate. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Direzione Lavoro.

2. Monitoraggio *finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali, o presso altre sedi, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dei percorsi progettuali realizzati e da verifica dei risultati raggiunti. In fase di valutazione ex post degli interventi, la Direzione Lavoro verificherà e misurerà l'efficacia degli interventi attraverso la misurazione di due indicatori: quello di avanzamento e quello di risultato. L'indicatore di avanzamento misura il grado di efficacia interna del progetto. Gli indicatori di risultato misurano invece il raggiungimento degli obiettivi specifici, cioè misurano l'efficacia esterna dell'azione progettuale.



Infine, l'amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia delle attività realizzate, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.

Inoltre, per ogni progetto, dovrà essere prodotta almeno una storia, ovvero un racconto/report relativo all'esperienza svolta, arricchito da immagini e foto. Le storie prodotte dovranno essere inserite nell'applicativo A39 – gestione progetti – materiali interni (formato .doc o .ppt).

La Regione del Veneto effettuerà indagini di placement sui destinatari coinvolti negli interventi. Oltre a contribuire alla programmazione di future iniziative regionali di politiche attive del lavoro, gli esiti delle attività di monitoraggio potranno essere oggetto di pubblicazione.

23. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁹, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

24. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati entro **45 giorni** dall'approvazione degli esiti istruttori e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "*Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti*"; **il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.**

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

25. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

26. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il Dott. Alessandro Agostinetti, Direttore della Direzione Lavoro.

27. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come "General Data Protection Regulation (GDPR)".

⁹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori-fsc>



28. Obblighi del beneficiario

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.



Appendice

Allegato 1 – Ucs per azioni di mobilità transnazionale¹⁰

| Stato Membro di destinazione | Parametri Settimanali | | | | Costi Viaggio |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| | 1 Settimana (7 giorni) | 4 Settimane (28 giorni) | 12 settimane (84 giorni) | 24 settimane (168 giorni) | |
| Austria | 515 | 1.752 | 4.284 | 7.375 | 532 |
| Belgio | 515 | 1.752 | 4.284 | 7.375 | 476 |
| Bulgaria | 515 | 1.752 | 4.284 | 7.375 | 336 |
| Cipro | 538 | 1.828 | 4.470 | 7.695 | 420 |
| Croazia | 403 | 1.371 | 3.352 | 5.772 | 452 |
| Danimarca | 605 | 2.056 | 5.028 | 8.657 | 672 |
| Estonia | 403 | 1.371 | 3.352 | 5.772 | 420 |
| Finlandia | 538 | 1.828 | 4.470 | 7.695 | 588 |
| Francia | 560 | 1.904 | 4.656 | 8.016 | 560 |
| Germania | 470 | 1.599 | 3.911 | 6.733 | 476 |
| Grecia | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 476 |
| Irlanda | 560 | 1.904 | 4.656 | 8.016 | 588 |
| Islanda | 560 | 1.904 | 4.656 | 8.016 | 476 |
| Lettonia | 470 | 1.599 | 3.911 | 6.733 | 420 |
| Liechtenstein | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 615 |
| Lituania | 403 | 1.371 | 3.352 | 5.772 | 364 |

¹⁰ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".



| Stato Membro di destinazione | 1 Settimana (7 giorni) | 4 Settimane (28 giorni) | 12 settimane (84 giorni) | 24 settimane (168 giorni) | Costi Viaggio |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Lussemburgo | 538 | 1.828 | 4.470 | 7.695 | 476 |
| Malta | 470 | 1.599 | 3.911 | 6.733 | 420 |
| Norvegia | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 700 |
| Paesi Bassi | 582 | 1.980 | 4.842 | 8.337 | 532 |
| Polonia | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 448 |
| Portogallo | 448 | 1.523 | 3.725 | 6.413 | 448 |
| Regno Unito | 627 | 2.132 | 5.215 | 8.978 | 616 |
| Rep. Ceca | 515 | 1.752 | 4.284 | 7.375 | 476 |
| Romania | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 364 |
| Slovacchia | 470 | 1.599 | 3.911 | 6.733 | 420 |
| Slovenia | 403 | 1.371 | 3.352 | 5.772 | 448 |
| Spagna | 470 | 1.599 | 3.911 | 6.733 | 504 |
| Svezia | 582 | 1.980 | 4.842 | 8.337 | 560 |
| Svizzera | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 615 |
| Turchia | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 392 |
| Ungheria | 493 | 1.676 | 4.097 | 7.054 | 448 |



Allegato 2 – Ucs per azioni di mobilità Interregionale¹¹

| Regione italiana (di destinazione) | Sussistenza | | | | Costi di viaggio |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| | 1 settimana 5 giorni | 4 settimane 20 giorni | 12 settimane 60 giorni | 24 settimane 120 giorni | |
| Abruzzo | | | | | 201,59 |
| Basilicata | | | | | 258,77 |
| Calabria | | | | | 303,74 |
| Campania | | | | | 165,55 |
| Emilia Romagna | | | | | 63,28 |
| Friuli Ven. Giulia | | | | | 37,29 |
| Lazio | | | | | 164,98 |
| Liguria | | | | | 106,22 |
| Lombardia | | | | | 68,93 |
| Marche | 250 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 70,06 |
| Molise | | | | | 194,13 |
| PA Bolzano | | | | | 96,05 |
| PA Trento | | | | | 18,98 |
| Piemonte | | | | | 102,83 |
| Puglia | | | | | 164,42 |
| Sardegna | | | | | 248,13 |
| Sicilia | | | | | 302,84 |
| Toscana | | | | | 94,92 |
| Umbria | | | | | 124,92 |

¹¹ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".



| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------|
| Valle d'Aosta | | | | | 154,75 |
|---------------|--|--|--|--|--------|

Si specifica che i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo sarà ricavato frazionando il costo settimanale.

